



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ALLEGATO B) AL DECRETO N. 471 DEL 17 SETTEMBRE 2015

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

CONDIZIONI GENERALI

per il rilascio della concessione per l'occupazione, ad uso agricolo-seminativo, del terreno demaniale identificato nel Lotto n. 2 di complessivi ha. 9.43.80, in sx del fiume Adige, nel comune di Terrazzo (VR) – Lotto n. 2.

Il terreno demaniale è compreso all'interno dell'area SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine", riguardante il tratto del fiume con presenza di ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila.

Il terreno viene offerto nelle condizioni in cui si trova e dovrà essere riconsegnato alla scadenza senza nulla a pretendere per qualsiasi motivo, anche in relazioni ad eventuali migliorie apportate a qualsiasi titolo.

Il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, in dipendenza della concessione e solleva, pertanto, l'Amministrazione concedente da ogni controversia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

L'Amministrazione concedente declina, inoltre, ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni ai quali le attività oggetto della concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua stesso.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di esigere la sospensione delle attività agricole, qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compresi risarcimenti o rimborsi di sorta.

OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario, riconosciuto che il tratto di alveo del corso d'acqua in esame è di proprietà del demanio pubblico, ramo idrico di competenza regionale, rinuncia a far valere sullo stesso qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è precariamente concesso. Il concessionario è inoltre obbligato:

- A) ad utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto autorizzato, con **esclusione** di ogni forma di **coltura arborea a carattere stabile**;
- B) al rispetto della profondità arativa media non superiore a cm. 40 e della distanza minima di ml. 4,00 dall'unghia arginale;
- C) a non porre in opera serre di nessun genere anche a carattere provvisorio o stagionale;
- D) a non depositare alcun materiale di qualsiasi natura e quantità, anche provvisoriamente, sull'area demaniale e nelle immediate vicinanze dell'alveo del corso d'acqua, senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio e mantenere così pulite e sgombre le aree in concessione;
- E) a provvedere, in conformità alle indicazioni stabilite dalla Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona, al taglio e/o potatura di piante arboree esistenti, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 marzo di ogni anno e/o tutte le volte che l'Ente concedente lo ritenesse necessario, anche in concomitanza di eventi calamitosi;
- F) a non pretendere risarcimenti e/o riduzioni del canone pattuito per limitata capacità produttiva del terreno demaniale causata dalla presenza di alberature lungo la sponda del fiume;

G) a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati in riferimento ai terreni o alle culture oggetto della presente concessione da piene, frane, alluvioni ed ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso;

H) a riparare tempestivamente qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona;

I) ad assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù' createsi sulle proprietà private di terzi per effetto dei lavori autorizzati;

L) a consentire l'accesso ed il transito internamente all'area oggetto di concessione ogni qualvolta, per esigenze di servizio, la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona e gli enti preposti al controllo della regolarità della conduzione agricola alle normative vigenti in materia ne ravvisino la necessità;

M) a segnalare all'Autorità di Pubblica Sicurezza del territorio in argomento e alla Regione Veneto – Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona – qualsiasi circostanza che abbia rilievo per la conservazione e destinazione di difesa idraulica dell'argine del fiume Adige e fatti riguardanti lo scarico abusivo di rifiuti o l'abbandono di cose da parte di terzi sulle aree demaniali;

N) a rispettare comunque tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale idraulico preposto, anche se non espressamente riportate nel presente atto.

Qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o i manufatti così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed averne ottenuta l'autorizzazione dall'Amministrazione concedente.

In caso di inadempienza alle precedenti disposizioni ed alle eventuali altre prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente, la presente concessione sarà dichiarata decaduta.

In caso di revoca o rinuncia, il concessionario dovrà rimettere, a proprie cure e spese, ogni cosa allo stato in pristino nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione dell'Ufficio a spese del concessionario medesimo, qualora lo stesso non vi ottemperi.

ONERI ECONOMICI

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per l'occupazione del terreno demaniale. Tale deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. La cauzione stessa potrà essere incamerata, in tutto o in parte, in dipendenza di irregolarità commesse dal concessionario o per necessità di ripristino delle opere idrauliche.

Restano a carico del concessionario, per l'intera durata della concessione, tutte le spese inerenti la concessione medesima, per istruttoria, sorveglianza e contributi, nonché per bollatura e registrazione atti, e quant'altro fosse necessario in dipendenza di nuova disciplina che entrasse in vigore.

Il concessionario corrisponderà annualmente, per tutta la durata della concessione, il canone che sarà aggiornato con il relativo coefficiente Istat.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del Decreto dirigenziale di concessione, che comunque non potrà decorrere prima del 01.01.2016.

REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'uso diverso della superficie da quello stabilito dalla concessione comporterà la revoca della stessa.

L'Autorità competente ha, inoltre, facoltà di revocarla in ogni momento, quando motivi di interesse idraulico o generale lo richiedano e ciò senza che il concessionario possa accampare diritti o compensi di sorta.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ogni qualvolta il concessionario, nonostante gli inviti e gli atti che si fossero fatti nei modi di legge, non abbia soddisfatto al pagamento di una rata od annualità di canone al sopraggiungere della scadenza della successiva rata od annualità, o contravvenga agli obblighi a lui derivanti dalla concessione, l'Amministrazione concedente può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione.

Il concessionario decaduto incorre nella perdita della cauzione ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che l'Amministrazione concedente avesse incontrati e deve, entro il termine che gli verrà fissato, rimettere e riconsegnare ogni cosa al pristino stato.

IL DIRETTORE: dott. Ing. Umberto Anti